

Infostudio Lavoro

Aprile 2024

Rinnovo Ccnl Commercio Aumenti Retributivi

Gentile Cliente,

in data 22 marzo 2024 con accordo tra le parti sociali è stato rinnovato il CCNL del Commercio, sia nella parte normativa sia nella parte economica con accordo integrativo del 28 marzo 2024.

Con questa informativa intendiamo riepilogare le modalità di validità del nuovo CCNL, che nella parte normativa entrerà in vigore il 01 aprile 2024 mentre per la parte economica è già in vigore dal 01 aprile 2023.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

Premessa	2
<i>Nuovi minimi retributivi</i>	<i>2</i>
<i>Una Tantum</i>	<i>3</i>
<i>Assorbimenti (art. 216)</i>	<i>4</i>

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Premessa

Dopo un lungo periodo di carenza contrattuale è stato siglato l'accordo in data 22 marzo 2024 per il rinnovo normativo del CCNL del Commercio (settore terziario, distribuzione e servizi-Confcommercio) integrato poi il 28 marzo 2024 con l'accordo per la parte economica (sottoscritto anche da Confesercenti).

Il CCNL del Commercio era scaduto già il 31.12.2019 e solo il 12 dicembre 2022 con un protocollo straordinario, le Parti Sociali al fine di contribuire alla tenuta del potere di acquisto per le lavoratrici e per i lavoratori avevano previsto adeguamenti retributivi, da intendersi quale incremento della Paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

Nuovi minimi retributivi

A seguito del protocollo straordinario del 12.12.2022 e con il nuovo accordo siglato l'incremento dei minimi retributivi del CCNL Commercio è iniziato già lo scorso aprile 2023 e si realizza in ulteriori cinque tranches a partire dal prossimo aprile 2024 per terminare a febbraio 2027:

Livello	01/04	01/04/2024	01/03/2025	01/11/2025	01/11/2026	01/02/2027	Tot.
Quadro	€ 52,08	€ 121,53	€ 52,08	€ 60,76	€ 60,76	€ 69,44	€ 416,65
I	€ 46,92	€ 109,47	€ 46,92	€ 54,74	€ 54,74	€ 62,56	€ 375,35
II	€ 40,58	€ 94,69	€ 40,58	€ 47,35	€ 47,35	€ 54,11	€ 324,66
III	€ 34,69	€ 80,94	€ 34,69	€ 40,47	€ 40,47	€ 46,25	€ 277,51
IV	€ 30,00	€ 70,00	€ 30,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 40,00	€ 240,00
V	€ 27,10	€ 63,24	€ 27,10	€ 31,62	€ 31,62	€ 36,14	€ 216,82
VI	€ 24,33	€ 56,78	€ 24,33	€ 28,39	€ 28,39	€ 32,44	€ 194,66
VII	€ 20,83	€ 48,61	€ 20,83	€ 24,31	€ 24,31	€ 27,78	€ 166,67
Operatori di vendita							
I	€	€ 66,08	€ 28,32	€ 33,04	€ 33,04	€ 37,76	€ 226,56

Livello	01/04	01/04/2024	01/03/2023	01/11/2022	01/11/2022	01/02/2023	Tot.
categoria	28,32						
II categoria	€ 23,78	€ 55,48	€ 23,78	€ 27,74	€ 27,74	€ 31,70	€ 190,22

Pertanto dal prossimo 01.04.2024 le nuove tabelle retributive saranno:

Livelli	Paga base dal 1/4/2024	Altri el.	Contingenza + EDR	Totale mensile
Quadro	2070,25	260,76	540,37	2871,38
I	1864,88		537,52	2402,40
II	1613,11		532,54	2145,65
III	1378,78		527,90	1906,68
IV	1192,46		524,22	1716,68
V	1077,35		521,94	1599,29
VI	967,22		519,76	1486,98
VII	828,08	5,16	517,51	1350,75
Operatori di vendita				
I categoria	1125,64		530,04	1655,68
II categoria	943,44		526,11	1469,55

Una Tantum

Ad integrazione della carenza contrattuale (gennaio 2022 – Marzo 2023) e di quanto concordato con il Protocollo straordinario del 12.12.2022, viene prevista l'erogazione di una Tantum per tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 22 marzo 2024.

Ai soli fini del computo tale importo forfettario, sarà suddivisibile in 15 quote mensili, o frazioni e verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023. L'erogazione avverrà in due tranches ovvero con la retribuzione di Luglio 2024 e luglio 2025.

Livello	01/07/2024	01/07/2025
Quadro	€ 303,81	€ 303,81
I	€ 273,67	€ 273,67
II	€ 236,73	€ 236,73
III	€ 202,34	€ 202,34
IV	€ 175,00	€ 175,00

Livello	01/07/2024	01/07/2025
V	€158,11	€ 158,11
VI	€ 141,95	€ 141,95
VII	€ 121,53	€ 121,53
Operatori di vendita		
I categoria	€ 165,20	€ 165,20
II categoria	€ 138,69	€ 138,69

Agli apprendisti l'importo sarà riconosciuto in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al CCNL 30 luglio 2019 con le medesime decorrenze di luglio 2024 e luglio 2025. Sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo suddetto (art.86 ccnl).

L'importo non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il TFR. Gli importi già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali (anche superminimi erogati allo stesso titolo), ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum. Resta inteso che non è considerata tale la quota di acconto sui futuri aumenti contrattuali stabilita con il Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, in quanto attualmente è divenuta una tranches di aumento contrattuale a tutti gli effetti come previsto dall'art. 213 del CCNL.

Assorbimenti (art. 216)

Con i chiarimenti operativi del 29.03.2024 di Confcommercio, relativamente ai criteri di assorbimento previsti dall'art. 216 del CCNL, è stabilito che per gli importi erogati dalle aziende, che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, gli aumenti contrattuali di cui all'art. 213 del CCNL sono assorbibili in uno dei due seguenti casi:

A.	→	gli aumenti erogati dalle aziende sono previsti come assorbibili da un accordo sindacale;
B.	→	gli aumenti erogati dalle aziende siano da atto unilaterale purché espressamente stabilito all'atto della concessione ed erogati dal 1° gennaio 2022 a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali (AFAC).

Pertanto, secondo i nuovi criteri previsti per le erogazioni unilaterali, per ritenersi assorbibili dagli aumenti contrattuali, gli importi sono soggetti a una duplice condizione, ovvero devono

essere specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali e, inoltre, devono essere erogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Con l'accordo integrativo del 28 marzo 2024 è stato confermato che quest'ultimo punto sia da interpretare nel senso che, l'anticipo sui futuri aumenti contrattuali di 30 euro riferiti al IV livello, in quanto incremento della paga base, e gli importi una tantum di 350 euro riferiti al IV livello previsti dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi erogati da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall'importo a titolo di una tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall'accordo di rinnovo del 22 marzo 2024.